

Statuto dell'associazione **Filo di Seta**

Denominazione, scopo e sede

Art. 1

Con la denominazione *Filo di Seta* è costituita un'associazione senza scopo di lucro ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero e del presente Statuto.

Art. 2

L'associazione ha per scopo:

- la sensibilizzazione dell'opinione pubblica, delle istituzioni educative, dei formatori e di tutti coloro che si occupano della cura dei giovani, alle problematiche connesse all'Alto potenziale cognitivo sia in età infantile e adolescenziale sia in età adulta;
- Il sostegno a bambini e ragazzi con alto potenziale cognitivo in età scolastica;
- l'accompagnamento ai genitori di bambini e ragazzi con un alto potenziale cognitivo in età scolastica;
- il coinvolgimento degli adulti con alto potenziale cognitivo;
- l'organizzazione di attività ricreative e formative.

Art. 3

L'associazione ha sede a Locarno. La sua durata è indeterminata.

Organizzazione

Art. 4

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea generale,
- il Comitato,
- l'Organo di revisione, se l'assemblea decide la sua nomina.

Art. 5

I mezzi finanziari dell'associazione sono costituiti dalle quote ordinarie o straordinarie dei membri, dalle donazioni e dai lasciti, dai proventi delle attività dell'associazione e all'occorrenza da sussidi pubblici.

L'esercizio annuale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Gli obblighi finanziari dell'associazione sono garantiti dal suo patrimonio ed è esclusa la responsabilità personale dei membri.

Membri

Art. 6

Possono diventare membri tutte le persone e gli organismi interessati al perseguimento degli scopi di cui all'art. 2. Lo statuto di membro è acquisito con il pagamento della tassa sociale.

Se i mezzi lo consentono, l'associazione pubblica un bollettino informativo destinato ai membri e alle persone vicine all'associazione.

Art. 7

Lo status di membro si estingue in seguito a:

- a) dimissioni (le dimissioni non esonerano dal versamento della quota annuale);
- b) non versamento della quota annuale (dopo un ritardo di un mese).

Assemblea generale

Art. 8

L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'associazione ed è composto da tutti i suoi membri.

Art. 9

L'Assemblea generale ha le seguenti competenze:

- adotta e modifica lo Statuto;
- nomina i membri del Comitato;
- nomina, se l'Assemblea lo richiede, i revisori;
- decide la linea di lavoro e dirige le attività dell'associazione;
- approva i rapporti, i consuntivi e vota il bilancio preventivo;
- dà lo scarico al Comitato e all'Ufficio di revisione;
- stabilisce la quota annuale dei membri;
- si pronuncia sugli altri progetti iscritti all'ordine del giorno;
- prende le decisioni relative all'esclusione dei membri.

Art. 10

Il Comitato convoca le assemblee con almeno 20 giorni di anticipo per e-mail o per posta. Il Comitato può convocare un'Assemblea generale straordinaria ogni qualvolta ve ne sia la necessità.

Art. 11

L'Assemblea è presieduta dal presidente o da un altro membro del Comitato.

Art. 12

Le decisioni dell'Assemblea generale vengono adottate con la maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voti quello del presidente è decisivo.

Art. 13

Le votazioni si effettuano per alzata di mano. Su richiesta di almeno 5 membri si vota a scrutinio segreto. Non è possibile votare per procura.

Art. 14

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Comitato.

Art. 15

L'ordine del giorno dell'Assemblea annuale (detta ordinaria) deve necessariamente includere:

- il rapporto del Comitato sull'attività dell'associazione durante l'anno passato;
 - uno scambio di vedute/decisioni sull'andamento dell'associazione;
 - i libri contabili e i rapporti dell'Organo di revisione;
 - l'elezione dei membri del Comitato e dell'Organo di revisione;
 - le proposte individuali.
-

Art. 16

Il Comitato è tenuto a inserire nell'ordine del giorno dell'Assemblea generale (ordinaria o straordinaria) qualunque proposta presentata da un membro almeno 10 giorni prima.

Art. 17

L'Assemblea generale straordinaria si riunisce su convocazione del Comitato o su richiesta di un quinto dei membri dell'associazione.

Comitato

Art. 18

Il Comitato dirige l'associazione e prende tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi.

Art. 19

Il Comitato è composto da tre a sette membri nominati per due anni dall'Assemblea generale. Il Comitato si autodetermina. In particolare elegge il Presidente tra i suoi membri. Il Comitato prende le sue decisioni a maggioranza. In caso di parità, il Presidente ha voto preponderante.

Art. 20

L'associazione è vincolata dalla firma collettiva di due membri del Comitato.

Art. 21

Il Comitato ha il compito di:

- prendere le misure utili al raggiungimento degli obiettivi
- convocare le assemblee generali, ordinarie e straordinarie
- garantire l'applicazione dello Statuto, redigere i regolamenti e amministrare i beni dell'associazione.

Art. 22

Il Comitato è responsabile della contabilità dell'associazione.

Organo di revisione

Art. 23

Due revisori eletti dall'Assemblea generale verificano la gestione finanziaria dell'associazione e presentano un rapporto all'Assemblea generale

Scioglimento

Art. 24

Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea generale con una maggioranza di due terzi dei membri presenti. Il saldo attivo verrà devoluto a un organismo con scopi analoghi.

Il presente Statuto è stato adottato dall'Assemblea costituente del 22 maggio 2016 a Muralto
